

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 aprile 2018, n. 126

Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 8 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali".

Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Lizzanello, Matino, Lecce, Gagliano del Capo, Andrano e Racale.

Parere favorevole per n. 3 Moduli in Gagliano del Capo su istanza del Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.", per n. 2 Moduli in Matino su istanza dell'Associazione Amici di Nico Onlus, per n. 1 Modulo in Lizzanello su istanza dell'Associazione Amici di Nico Onlus e per n. 2 Moduli in Lizzanello su istanza dell'Istituto Santa Chiara s.r.l.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. "Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 4 "Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi", al comma 1, prevede che "Il Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (...) può configurarsi come nucleo aggregato al Centro Territoriale per l'Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale

dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente."

Il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte: *"Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:*

- *Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare*
- *Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale*
- *Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale."*

Il R.R. n. 9/2016 determina, all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: *"n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti"*.

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 dell'8/11/2016, ad oggetto *"Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali". Disposizioni attuative"*, è stata definita in dettaglio la procedura per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l'attivazione dei Moduli/Centri di cui all'art. 4, ed è stato stabilito – tra l'altro – che:

- *"(...) in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.";*
- *"per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ..."*.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto *"DGR n. 1667 del 26/10/2016 "Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative." Modifica"*, è stato deliberato:

- *"di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL";*
- *in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"]*, che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di

compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: *“Regolamento regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d'atto del sorteggio ambito distrettuale.”*, è stato, tra l'altro, determinato:

“

(...)

- *di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;*
- *di precisare con riferimento al requisito dell'esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell'ottica di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, che:*

per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli anni 2012-2016;

per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all'anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l'anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell'UVM;

- *di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:*
 - a. *per i Moduli: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;*

(...);

- *di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato*

parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:

con riferimento ai "moduli" di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all'importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l'attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuo 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l'attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);

(...);

(...)".

L'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

Nell'arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017 sono pervenute a questa Sezione, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione dei Moduli/Centri terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016:

- Comune di Lizzanello (nota prot. n. 7748 del 03/08/2016), in relazione all'istanza dell'"Istituto Santa Chiara S.r.l." per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di Lizzanello (nota prot. n. 9047 del 19/09/2016), in relazione all'istanza dell'Associazione "Amici di Nico Onlus" per n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni);
- Comune di Matino (nota prot. n. 13318 del 19/09/2016), in relazione all'istanza dell'Associazione "Amici di Nico Onlus" per n. 2 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);

- Comune di Lecce (nota prot. n. 0060277 del 19/04/2017), in relazione all'istanza dell'Associazione tra Professionisti denominata "Centro Sant'Angelo Polo Medico Psicologico" per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di Gagliano del Capo (nota prot. n. 1989 del 12/04/2017), in relazione all'istanza del Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T." per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di Alessano (nota prot. n. 8300 del 26/09/2016), in relazione all'istanza della "Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia" per n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni);
- Comune di Andrano (nota prot. n. 5652 del 12/09/2016), in relazione all'istanza della "Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia" per n. 3 Moduli, vale a dire per n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Città di Racale (nota prot. n. 7055 del 3/5/2017) in relazione all'istanza del dott. Mattia Manni "*quale amministratore della società di prossima costituzione*".

Con nota prot. AOO_183/6750 del 14/11/2017 ad oggetto "*Richiesta di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8 del 28.05.2004 – Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi. Richiedente: Manni Mattia. Parere negativo*", la Sezione SGO ha comunicato alla Città di Racale ed al Sig. Manni quanto segue:

"considerato che il sig. Manni ha richiesto l'apertura di un MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI. Art. 4, Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 presso la struttura in via Vittorio Emanuele a Racale (LE)" quale "amministratore della società di prossima costituzione", per cui il suddetto modulo non si configurerebbe né come nucleo aggregato ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei minori né come Centro ambulatoriale gestito da soggetti che abbiano maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitario o da soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno tre anni;

considerato che, pertanto, è assente il requisito dell'esperienza in capo al soggetto istante, previsto come necessario dal R.R. n. 9/2016 e specificato dai successivi provvedimenti sopra riportati;

la scrivente Sezione esprime, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dalla Città di Racale (LE) a seguito dell'istanza di "apertura di un MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI. Art. 4, Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 presso la struttura in via Vittorio Emanuele a Racale (LE)".

Con note trasmesse a mezzo Pec e raccomandata A/R in data 17/11/2017, la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.

In particolare, con riferimento alle istanze di autorizzazione alla realizzazione trasmesse dalla "Soc. Coop. L'Adelfia Onlus" al Comune di Alessano ed al Comune di Andrano, con nota prot. AOO_183/6901 del 17/11/2017 la Sezione SGO comunicava quanto segue:

"(...) considerato che la sopra citata D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che "(...) gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL";

considerato che codesta Società ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura ex art. 4 R.R. n. 9/2016 in due Comuni della medesima ASL Lecce, in Alessano (n. 1 Modulo) e in Andrano (n. 3 Moduli); si invita il legale rappresentante ad esprimere e comunicare alla scrivente Sezione ed ai Comuni interessati

L'opzione della "Soc. Coop. Sociale ONLUS L'Adelfia" in ordine alla realizzazione di complessivi n. 3 Moduli nell'ambito dei predetti Comuni (n. 2 Moduli in Andrano con indicazione della relativa fascia d'età e n. 1 Modulo 0-5 anni in Alessano, ovvero n. 3 Moduli ad Andrano - come da richiesta di autorizzazione inoltrata al medesimo Comune - e conseguente rinuncia all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 modulo in Alessano) (...)".

Con note trasmesse a mezzo Pec in data 22/03/2018 la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti di confermare (ove avessero già fornito dei dati numerici) o specificare (ove non avessero fornito dati numerici) il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti Servizi della ASL.

Per quanto sopra;

considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL LE, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi (1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 804.239 abitanti), è di complessivi **n. 8 Moduli**;

tenuto conto che, in riscontro alla nota regionale prot. n. AOO_183/6901 del 17/11/2017 con cui la Sezione SGO ha precisato che la D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che "(...) gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) **per ciascuna ASL**", con nota prot. n. 2281/17 del 25/11/2017 trasmessa a mezzo Pec in data 27/11/2017, la "Soc. Coop. Sociale L'Adelfia Onlus" ha comunicato che "(...) la scrivente ha notificato al Comune di Alessano la rinuncia alla istanza per la realizzazione di una struttura Ri/Abilitativa erogante le prestazioni specialistiche ambulatoriali ex art. 4 R.R. nr. 9/16 (nr. 1 modulo per età prescolare 0-5 anni). Confermiamo, contestualmente, la nostra istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di nr. 3 moduli (per periodo prescolare, scolare e puberale-adolescenziale) nel Comune di Andrano, come dettagliatamente specificato nella nostra missiva del 9.09.2016 indirizzata a quel Comune.";

verificato il possesso da parte dell'"Istituto Santa Chiara s.r.l.", dell'"Associazione Amici di Nico Onlus", del presidio di riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T." e della "Soc. Coop. Sociale L'Adelfia Onlus" dei requisiti di cui al sopra riportato comma 1 dell'art. 4 del R.R. n. 9/2016;

verificato altresì il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del R.R. n. 9/2016 da parte dell'Associazione tra Professionisti denominata "Centro Sant'Angelo Polo Medico Psicologico", in quanto:

- dalla documentazione e dalle autocertificazioni trasmesse alla Sezione SGO risulta che l'Associazione non rientra in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 4, comma 1 del R.R. n. 9/2016 così come in dettaglio esplicitate con la D.G.R. n. 1667/2016 e con la D.D. n. 115/2017 (con Pec del 14/12/2017 il "Centro Sant'Angelo Polo Medico Psicologico" ha trasmesso, tra l'altro, l'autocertificazione con cui è il Direttore Sanitario a dichiarare "Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 reg. Puglia n. 9/2016, come previsto nella deliberazione della D.G.R. Puglia n. 1667/2016, in quanto collaboratrice e Medico specialista nel campo della riabilitazione delle disabilità neuro-psichiatriche in età evolutiva, dell'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, via Vallone Marianazzo snc, 89121 Reggio Calabria (RC), che offre Servizi di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, diurno e ambulatoriale, accreditati con il SSR (Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1 del 5 Gennaio 2011) dal novembre del 2013.");
- la medesima Associazione tra Professionisti non ha fornito alcun riscontro alla nota Pec del 22/03/2018 con cui la Sezione SGO ha chiesto di specificare il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti Servizi della ASL;

rilevato, peraltro, che la Pec del 14/12/2017 di cui sopra, inviata dal “Centro Sant’Angelo Polo Medico Psicologico” in riscontro alla nota prot. AOO_183/6901 del 17/11/2017 con cui la scrivente Sezione ha invitato a trasmettere documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, è stata trasmessa oltre il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento, assegnato a tutti i soggetti a pena di inammissibilità;

considerato che la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che il criterio della localizzazione nella comparazione tra più richieste è preceduto dalla valutazione dell’esperienza specifica;

considerato, in relazione al requisito della specifica esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016, ai sensi della quale “(...) *in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.*”, che:

- l’**“Istituto Santa Chiara s.r.l.”**, con nota prot. n. 30-DIR/2018 del 23.03.2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data, ha comunicato che “(...) *con la presente confermiamo che il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015, inviati da tutti i competenti Servizi della ASL, corrisponde a quello indicato nella nota prot. n. 82_DIR del 27.11.2017, che ribadiamo essere pari a:*
 - Anno 2013: 24 pazienti (...).
 - Anno 2014: 19 pazienti (...).
 - Anno 2015: 20 pazienti (...)**per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 63 soggetti con ASD in età evolutiva;**
- l’**“Associazione Amici di Nico ONLUS”**, con nota del 26/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ha, tra l’altro, confermato “*il possesso dei requisiti della specifica esperienza in assistenza socio-educativa e riabilitativa a soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015, inviati dai competenti Servizi della ASL così come da Voi richiesto e già specificatamente dettagliati con nota del 28 Novembre 2017 (...).*”, con la quale l’Associazione stessa comunicava che:

“(...

 - nell’anno 2013, l’Associazione ha registrato n. 20 utenti con DSA su 30 posti autorizzati (67%), di cui 15 in età evolutiva (fino a 18 anni), ovvero il 50% regolarmente inviati dalle Unità di valutazione multidimensionali (UVM)/dalle Strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. (...);
 - nell’anno 2014, l’Associazione ha registrato n. 19 utenti con DSA su 30 posti autorizzati (63%), di cui 14 in età evolutiva (fino a 18 anni), ovvero il 47% regolarmente inviati dalle Unità di valutazione multidimensionali (UVM)/dalle Strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. (...);
 - nell’anno 2015, l’Associazione ha registrato n. 44 utenti con DSA su 60 posti autorizzati (73%), di cui 41 in età evolutiva (fino a 18 anni), ovvero il 68% regolarmente inviati dalle Unità di valutazione multidimensionali (UVM)/dalle Strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. (...).

Si precisa altresì che gli utenti su indicati hanno diagnosi di DSA o patologie a ciò correlabili, così come si evince nei relativi PAI elaborati dall’UVM e integrati dallo specialista Neuropsichiatra Infantile oltre che dal pediatra di famiglia.”,

per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 70 soggetti con ASD in età evolutiva;
- il Presidio di Riabilitazione **“Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.”**, con nota prot. AM/79 del 26/3/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data, ha comunicato che:

“(...) Conferma

Quanto già dichiarato con la precedente propria nota prot. AM 428 del 24 novembre 2017, ovvero che:

 - nell’anno 2013 il Presidio aveva in trattamento Residenziale e Semiresidenziale n. 12 soggetti con ASD

in età adulta;

- *che sino all'anno 2014 il Presidio aveva in trattamento ambulatoriale n. 50 con ASD in età evolutiva; nell'anno 2014 aveva in trattamento Residenziale e Semiresidenziale n. 16 soggetti con ASD (di cui n. 1 in età evolutiva);*
- *che nell'anno 2015 il Presidio aveva in trattamento ambulatoriale n. 44 soggetti con ASD in età evolutiva e in trattamento Residenziale e Semiresidenziale n. 14 soggetti con ASD (di cui n. 3 in età evolutiva);*
- *che, pertanto e complessivamente, nell'anno 2015 il presidio aveva in cura n. 58 soggetti con ASD, di cui n. 55 in età evolutiva e n. 3 adulti;*
- *che tutti i soggetti con ASD sono stati inviati ed autorizzati dal Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitativa della ASL di appartenenza”,*

per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 98 soggetti con ASD in età evolutiva (tenendo conto, per l'anno 2015, del minore numero tra quelli, differenti, sopra riportati);

- la **“Soc. Coop. Sociale L'Adelfia Onlus”**, con nota prot. n. 613/18 trasmessa a mezzo Pec in data 26/3/2018, ha comunicato:

“(…) conferma quanto già dichiarato con nota del 27/11/2017 (prot. n. 2284/17) in riferimento al requisito dell'esperienza previsto dalla DGR n. 1667/2016 in quanto Soggetto titolare di strutture socio-sanitarie regolarmente iscritte ai Registri di cui all'art. 53 della L.R. 10 luglio 2006 n. 19 e per quanto previsto dall'art. 4 del RR 8 luglio 2016 n. 9.

A completamento ed in aggiunta specifica quanto segue:

(...)

- *presso il CDSER ENOSH nell'anno 2013 sono stati assistiti complessivamente n. 4 minori con Diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico di cui n. 3 inviati con delibera dei Distretti Socio-sanitari Territoriali e n. 1 in regime privatistico su richiesta diretta della famiglia;*
- *presso il CDSER ENOSH nell'anno 2014 sono stati assistiti complessivamente n. 8 minori con Diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico di cui n. 7 inviati con delibera dei Distretti Socio-sanitari Territoriali e n. 1 in regime privatistico su richiesta diretta della famiglia;*
- *presso il CDSER ENOSH nell'anno 2015 sono stati assistiti complessivamente n. 11 minori con Diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico di cui n. 9 inviati con delibera dei Distretti Socio-sanitari Territoriali e n. 2 in regime privatistico su richiesta diretta della famiglia.*

Puntualizza inoltre che negli anni 2013, 2014, 2015 la Soc. Coop. Soc. L'Adelfia ha avuto in carico n. 5 soggetti con ASD in età evolutiva ospitati in altre strutture della rete socio-educativa e socio-sanitaria inviati dai Servizi delle ASL competenti che nella nota su menzionata non sono stati riportati poiché è stato fatto riferimento esclusivo al CDSER ENOSH. (...),

per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 24 soggetti con ASD in età evolutiva;

considerato che la sopra menzionata Determina Dirigenziale n. 115/2017 ha stabilito, tra l'altro, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di moduli per ASL ed il numero di moduli per i quali sia già stato rilasciato o sia rilasciabile parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di moduli superiore a tale differenza), che **“con riferimento ai “moduli” di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all'importanza che assume una pronta presa in carico del paziente (...) ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l'attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni)”;**

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche

ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Gagliano del Capo (LE) in relazione all'istanza del Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi in Gagliano del Capo, Frazione San Dana, via Meucci, "quale nucleo aggregato al Presidio Territoriale di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e miste "Casa Madre del Buon Rimedio della Provincia della Natività" B.M.V.-O.SS.T.", con la precisazione che:
 - i. il "Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 1989 del 12/4/2017 trasmessa dal Comune a mezzo Pec in pari data;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Gagliano del Capo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (LE) in relazione all'istanza dell'"Associazione Amici di Nico ONLUS" per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi nell'immobile di Via Bolzano, ang. Via Custoza, Via Modena e Via Lecce (con trasformazione dell'immobile esistente attualmente destinato a Centro Polivalente per disabili con annessa comunità residenziale), con la precisazione che:
 - i. l'Associazione Amici di Nico ONLUS è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica Generale e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Matino con prot. n. 13317 del 19/9/2016;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Associazione Amici di Nico ONLUS alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzanello (LE) in relazione all'istanza dell'"Associazione Amici di Nico ONLUS" per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, per periodo Pre Scolare (da 0 a 5 anni), da ubicarsi nell'immobile di Via Petrazzieddri, con la precisazione che:
 - i. l'Associazione Amici di Nico ONLUS è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica Generale e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Lizzanello con prot. n. 9037 del 19/9/2016;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzanello, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Associazione Amici di Nico ONLUS alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica

di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzanello (LE) in relazione all'istanza dell' "Istituto Santa Chiara s.r.l." limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) e per il Periodo scolastico (6-11 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Merine di Lizzanello presso l'immobile sito nel complesso residenziale "I Giardini di Atena", S.P. Lecce-Vernole Km. 4, con la precisazione che;

- i. l'Istituto Santa Chiara s.r.l. è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e planimetrie allegate alla nota prot. n. 82-DIR/2017 trasmessa ad integrazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Lizzanello con prot. n. 7743 del 3/8/2016, fatte salve le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 2 moduli rispetto ai n. 3 richiesti;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzanello, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Istituto Santa Chiara s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa:
 - dal Comune di Andrano a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Società Coop. Soc. ONLUS L'Adelfia" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - dal Comune di Lecce a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'Associazione tra Professionisti denominata "Centro Sant'Angelo Polo Medico Psicologico" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Gagliano del Capo (LE) in relazione all'istanza del Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi in Gagliano del Capo, Frazione San Dana, via Meucci, "quale nucleo aggregato al Presidio Territoriale di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e miste "Casa Madre del Buon Rimedio della Provincia della Natività" B.M.V.-O.SS.T.", con la precisazione che:
 - i. il "Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 1989 del 12/4/2017 trasmessa dal Comune a mezzo Pec in pari data;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Gagliano del Capo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (LE) in relazione all'istanza dell'"Associazione Amici di Nico ONLUS" per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi nell'immobile di Via Bolzano, ang. Via Custoza, Via Modena e Via Lecce (con trasformazione dell'immobile esistente attualmente destinato a Centro Polivalente per disabili con annessa comunità residenziale), con la precisazione che:
 - i. l'Associazione Amici di Nico ONLUS è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione acquisita dal Comune di Matino con prot. n. 13317 del 19/6/2016;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Associazione Amici di Nico ONLUS alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzanello (LE) in relazione all'istanza dell'"Associazione Amici di Nico ONLUS" per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, per periodo Pre Scolare (da 0 a 5 anni), da ubicarsi nell'immobile di Via Petrazzieddri, con la precisazione che:
 - i. l'Associazione Amici di Nico ONLUS è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione acquisita dal Comune di Lizzanello con prot. n. 9047 del 19/6/2016;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzanello, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Associazione Amici di Nico ONLUS alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzanello (LE) in relazione all'istanza dell'"Istituto Santa Chiara s.r.l." limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli per il Periodo Pre-scolare (0-5

anni) e per il Periodo scolastico (6-11 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Merine di Lizzanello presso l'immobile sito nel complesso residenziale "I Giardini di Atena", S.P. Lecce-Vernole Km. 4, con la precisazione che;

- i. l'Istituto Santa Chiara s.r.l. è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e planimetrie allegate alla nota prot. n. 82-DIR/2017 trasmessa ad integrazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione del Comune di Lizzanello prot. n. 7748 del 3/8/2016, fatte salve le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 2 moduli rispetto ai n. 3 richiesti;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzanello, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Istituto Santa Chiara s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa:
 - dal Comune di Andrano a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Società Coop. Soc. ONLUS L'Adelfia" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - dal Comune di Lecce a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'Associazione tra Professionisti denominata "Centro Sant'Angelo Polo Medico Psicologico" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del Presidio di Riabilitazione "Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.", Piazzetta Padri trinitari, Gagliano del Capo (LE);
 - al Legale Rappresentante dell'"Associazione Amici di Nico ONLUS", Via Campania n. 6, Matino (LE);
 - al legale Rappresentante dell'"Istituto Santa Chiara s.r.l.", Via San Giovanni Bosco n. 18, Muro Leccese (LE);
 - al Legale Rappresentante della "Società Coop. Soc. ONLUS L'Adelfia", via Stazione snc, Alessano (LE);
 - al Legale Rappresentante dell'Associazione tra Professionisti denominata "Centro Sant'Angelo Polo Medico Psicologico", via Colonnello Costadura n. 2C, Lecce;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del DSM ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Gagliano del Capo;
 - al Sindaco del Comune di Matino;
 - al Sindaco del Comune di Lizzanello;
 - al Sindaco del Comune di Andrano;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)